

Direzione centrale attività produttive e turismo

Servizio per l'accesso al credito delle imprese

credito@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2558 fax + 39 040 377 2463 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Decreto n° 20467/GRFVG del 08/05/2023

Oggetto: PR FESR 2021-2027 - Bando a3.2.1 - Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale (Bando per gli aiuti per gli investimenti produttivi) - Adozione di rettifiche, integrazioni ed adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti al Bando.

Il Direttore del servizio

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 italiano, approvato dalla Commissione europea con DECE n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

vista la Decisione della Commissione europea C(2022) 9122 final del 2 dicembre 2022 che ha approvato il Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del FESR (di seguito PR FESR 2021-2027) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022, con la quale, a seguito della predetta Decisione C(2022) 9122/2022, è stato adottato in via definitiva il suddetto Programma, ed i relativi allegati, costituenti parte integrante del Programma medesimo:

vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)", come modificata da ultimo con legge regionale 30 marzo 2021, n. 4:

visto il decreto del Presidente della Regione n. 200/Pres del 6 dicembre 2021, con cui è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, cofinanziati dal fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015 (di seguito Regolamento regionale FESR);

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 3 febbraio 2023 avente ad oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027 del Friuli Venezia Giulia - Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di approvazione del Piano finanziario e relativa pianificazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento regionale FESR, che, in relazione all'azione A3.2 del Programma (Sostegno agli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione "green") e in particolare in relazione alla Tipologia di intervento A3.2.1 (Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale):

- ha individuato quale Struttura regionale attuatrice il Servizio per l'Accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- ha individuato, all'allegato 6, nell'ambito della tipologia di intervento A3.2.1, la procedura di attivazione n. 28, calendarizzata nel primo quadrimestre 2023 e denominata "Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale";
- ha definito la dotazione finanziaria complessiva da destinare alla presente procedura n. 28 di cui alla Tipologia di azione A3.2.1 (Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale) pari a euro 19.320.000,00;

vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2023, n. 640, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 200/2021, è stato approvato per le motivazioni espresse in premessa e quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione medesima, l'allegato A costituente "Bando A3.2.1 – Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale", il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a fondo perduto alle PMI per la realizzazione sul territorio regionale di progetti di investimento produttivo che valorizzano lo sviluppo delle tecnologie e l'innovazione, nell'ambito della tipologia A3.2.1 dell'Azione 3.2 dell'Obiettivo specifico RSO1.3 <<Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi>> del PR FESR 2021-2027, di seguito <<Bando>>;

ricordato che l'articolo 14, comma 2, del Bando prevede che le imprese beneficiarie, come definite all'articolo 4, comma 1, possano presentare domanda di finanziamento a decorrere dal 16 maggio 2023 e fino al 29 giugno 2023;

dato atto che il punto n. 2 del dispositivo della menzionata deliberazione giuntale n. 640/2023 prevede che il Direttore del Servizio per l'Accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo, per le finalità indicate in premessa alla deliberazione medesima, è autorizzato a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito

internet nella sezione dedicata al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni ed adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti al Bando;

visto l'articolo 75, comma 1 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il quale prevede che <<La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio>>;

visto l'articolo 63 del regolamento (UE) 2021/1060 il quale prevede che:

- << 1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi.
- 2. Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 10 gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029. Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 10 gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.
- 3. Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all'articolo 108, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi. Per il FSE+ le spese relative a operazioni possono essere assegnate a qualsiasi categoria di regioni del programma a condizione che l'operazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del programma. Per il JTF le spese relative a operazioni contribuiscono all'attuazione del pertinente piano territoriale per una transizione giusta.
- 4. Un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.
- 5. Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3.
- 6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Il presente paragrafo non si applica all'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultra periferiche nel quadro del FEAMPA a norma dell'articolo 24 del regolamento FEAMPA, né al sostegno fornito tramite i finanziamenti supplementari per le regioni ultra periferiche a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
- 7. Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione. Per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF le spese diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma che si verifica quando è aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per il FEAMPA, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici relativi ai

fondi. Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

- 8. Quando è approvato un nuovo programma, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.
- 9. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:
- a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno>>;

visto l'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" il quale prevede che << Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento>>;

decreta

- 1. in attuazione del punto n. 2 del dispositivo della menzionata deliberazione giuntale n. 640/2023 sono apportate le seguenti rettifiche e integrazioni alle disposizioni di natura operativa attinenti al "Bando A3.2.1 Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, ivi compresi quelli a favore della trasformazione digitale":
- a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole: <<di ricerca e innovazione>> sono soppresse, in quanto la denominazione della "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia" a seguito delle modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1979, attualmente è la seguente "Strategia regionale per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia;
- b) al fine di corrispondere a quanto espressamente previsto dalla disposizione legislativa di cui articolo 75, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non suscettibile di disapplicazione, le parole alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 4: <<nell'ambito degli strumenti attuativi del PR FESR>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'amministrazione>>;
- c) al comma 7 dell'articolo 6 le parole: <<paragrafo 2,>> sono soppresse, in quanto il contenuto del comma 7 è sottoposto all'intera normativa recata dall'articolo 63 del Regolamento (CE) n. 2021/1060 e non del solo paragrafo 2;
- d) al comma 1 dell'articolo 8 la lettera <<d) materiali a magazzino e scorte>> è sostituita dalla seguente: <<d bis) materiali a magazzino e scorte >>, al fine di correggere un refuso testuale;
- e) alla fine del comma 1 dell'articolo 11 sono aggiunte le seguenti parole: <<, entro comunque i limiti del massimale disponibile per l'impresa unica al momento della concessione>>, al fine di evidenziare espressamente l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

- f) al fine di evidenziare la necessità del rispetto delle previsioni legislative in materia di variazioni soggettive dei beneficiari, all'inizio del comma 3 dell'articolo 21 sono inserite le seguenti parole: <<In assenza di variazione soggettiva, >>;
- g) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 25 è abrogata in quanto refuso testuale poiché il medesimo obbligo è già previsto all'articolo 25, comma1, lettera c);
- h) al titolo dell'Allegato 4 al Bando le parole: <<di ricerca e innovazione>> sono soppresse per le motivazioni di cui alla lettera a);
- i) al titolo dell'Allegato 5 al Bando le parole: <<e beneficiari esclusi>> sono sostituite dalle seguenti: <<escluse>> al fine di correggere un refuso testuale;
- 2. il presente decreto è pubblicato sul sito internet nella sezione dedicata al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio dott. Diego Angelini (firmato digitalmente)

Fg/